

Contratto Collettivo Regionale del Lavoro
per la regione Molise - CCIRL Molise PMI
INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI

Confapi-Aniem – codice CNEL F018

1° aprile 2026 – 30 settembre 2028

Premessa e sfera di applicazione

Il settore edile è stato attraversato da un triennio di crescita che ha visto un aumento della massa salaria, ore lavorate, numero di imprese e lavoratori.

Tutto ciò grazie agli interventi legati al superbonus 110 ed ai fondi PNRR.

Il sistema della bilateralità di riferimento del presente CCIRL ha accompagnato tale crescita continuando ad essere centrale per imprese e lavoratori edili in ambito di mutualità e regolarità, formazione obbligatoria e professionale e salute e sicurezza sul lavoro attraverso la Edilcassa Molise, ed i RLST dell'APSEM.

Con la conclusione dei lavori relativi agli interventi del superbonus 110 e l'avvicinarsi delle scadenze per la riconsegna dei lavori legati ai fondi PNRR, il settore si prepara ad una fase di stabilità in cui sarà sostenuto dalla ripresa dei lavori di ricostruzione post sisma 2002, nonché dai lavori transitati dai finanziamenti PNRR ai finanziamenti FSC, e dai Fondi Strutturali Europei 2021/2027.

È necessario quindi approfittare di questo ciclo positivo per definire, anche attraverso gli strumenti contrattuali, interventi capaci di innalzare la qualità del settore.

La bilateralità è un attore essenziale per esercitare il presidio territoriale di “regolarità, trasparenza e legalità”, può esercitare un ruolo essenziale per la “sicurezza nei luoghi di lavoro” e per “elevare la professionalità degli operatori”.

Su questi tre filoni essenziali le Parti così come costituite ispirano il presente CCIRL.

Il presente CCIRL si applica alle imprese che adottano il CCNL Confapi-Aniem codice CNEL F018 e/o alle imprese inquadrate previdenzialmente nel settore edilizia industria.



LE STRATEGIE DI INTERVENTO:

L'individuazione delle priorità per il rilancio del settore delle costruzioni deve necessariamente partire da una profonda analisi economico-finanziaria del territorio di appartenenza con particolare attenzione ai fabbisogni da tradurre in canali di intervento per poter attivare/sbloccare gli adeguati investimenti:

1. Infrastrutture;
2. Messa in sicurezza del territorio (rischio sismico e idrogeologico e consolidamento);
3. Rigenerazione urbana e consumo del suolo (ristrutturazione dei centri storici, interventi su patrimonio storico artistico, ricostruzione post-sisma);
4. Edilizia scolastica e ospedaliera;
5. Piani di edilizia economico popolare;
6. Riconversione patrimonio edilizio (aree dismesse, ammodernamento nuclei industriali, riconversione delle aree industriali dismesse e del patrimonio pubblico, rigenerazione energetica dei fabbricati nell'edilizia privata).

Per quanto convenuto in premessa, le Parti rappresentate da:

CONFAPI- ANIEM MOLISE, rappresentato dagli imprenditori Pasquale Camardo, Paolo Pistilli e Nicola Paolucci, Loris Iapaolo assistiti da: Manuele D'Alessandro e Lorenza Graziano;

la Federazione Nazionale Edili, Affini e Legno - Fe.N.E.A.L. UIL MOLISE, rappresentata dal Segretario Generale Roberto D'Aloia e da Carmine Torricella e Vincenzo Scalzone;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. CISL ABRUZZO MOLISE, rappresentata dal responsabile territoriale Massimiliano Rapone e da Ricci Francesco e Mortici Hari Romel;

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. CGIL MOLISE, rappresentata dal Segretario Generale F.I.L.L.E.A. CGIL territoriale Molise Luigi D'Ettorre e da Marisa Mastromonaco, Lillina Brunetti, Domenichina Sala;

stipulano il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, integrativo del Contratto Nazionale per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini, CONFAPI-ANIEM del 15/04/2025 con stesura definitiva del 03/03/2026 e successivi accordi sindacali relativi, da valere per il territorio della Regione Molise per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL.

Art. 1 - Relazioni Industriali

Le parti definiscono le relazioni industriali elemento essenziale per la gestione e il governo del settore.

Gli elementi che si pongono a base di incontri che avranno luogo almeno ogni anno sono essenzialmente costituiti da:

- 1 Andamento ciclico del settore – investimenti pubblici e privati;
- 2 Flussi occupazionali;
- 3 Ricostruzione post sisma;
- 4 Formazione;
- 5 Contrasto alle forme di sleale concorrenza tra le imprese;
- 6 Contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare;
- 7 Sicurezza nei luoghi di lavoro;

- 8 Reti d'impresa;
- 9 Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le Parti ritengono che per contrastare con efficacia le illegalità, è necessario ricercare il confronto e la collaborazione continua tra Enti Locali, Enti di controllo, Enti Bilaterali e Parti Sociali, con il coinvolgimento delle istituzioni preposte. Le parti si danno altresì il reciproco impegno di implementare i protocolli esistenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro e i Protocolli di legalità e trasparenza nella gestione degli appalti.

Art. 2 – Tavoli di legalità

Le parti condividono di dare maggior impulso ai tavoli di legalità istituiti presso le Prefetture affinché attraverso l'incrocio dei dati Edilcassa Molise, INPS, ITL, ASL si possono monitorare i flussi di manodopera edile dipendente e a partita IVA, il fenomeno del lavoro irregolare, la presenza di caporalato, l'uso distorto dei subappalti, le imprese irregolari, fallimenti/concordati e/o cessazioni di attività.

Art. 3 – Rappresentanze Sindacali

Le OO.SS. promuovono la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie – RSU, nelle aziende con organico superiore a 15 dipendenti. Le modalità di costituzione ed il funzionamento sono disciplinati secondo l'art. 104 del CCNL vigente.

Art. 4 – Informazioni a cura della Edilcassa del Molise

La E.M. è tenuta ad inviare le comunicazioni relative alle contribuzioni dei lavoratori alla Banca Dati Nazionale (B.N.I.) istituita dal C.N.C.E. I lavoratori interessati potranno avere ampia informazione anche scritta delle suddette comunicazioni presso l'ente.

La E.M. è tenuta all'applicazione della convenzione tra FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in materia di deleghe sindacali.

La E.M. è tenuta all'applicazione della normativa sulla privacy e a tale scopo nominerà un responsabile, nei confronti degli amministratori a cui si applica la comunicazione n. 635, protocollo 8871/P/EP emanata dalla C.N.C.E. il 2 luglio 2018.

Art. 5 – Bacheche sindacali

In ogni cantiere verranno predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale, salvo per i cantieri mobili per i quali la bacheca suddetta verrà posizionata nei punti di raccolta o nelle sedi aziendali. È affidato ai RLST o RLS dove nominati, il controllo e la segnalazione di eventuali omissioni da parte della Ditta.

Art. 6 – Diritti sindacali

Al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori eletti negli organismi nazionali, regionali e territoriali, l'Edilcassa Molise rimborserà alle imprese annualmente n° 12 giorni di permesso sindacale, di importo unitario pari a 150€ a permesso, da ripartire pariteticamente tra Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL. La richiesta di permesso sindacale sarà inoltrata all'azienda ed all'Edilcassa Molise e quest'ultimo provvederà al rimborso all'impresa attingendo alle risorse residue dell'1,05.

Art. 7 – Dipendenze patologiche

L'impresa, ai fini di favorire il recupero ed il reinserimento nel settore dei lavoratori affetti da dipendenze patologiche riconosciute e che documentino di sottoporsi a terapie specifiche di riabilitazione, può concedere, su richiesta degli stessi e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità ad alcun effetto.

Art. 8 – Formedil MOLISE PMI: Formazione e Sicurezza

Le parti convengono sul grande valore della formazione per il settore delle costruzioni attraverso il rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori e l'adeguamento delle capacità tecnico-operative delle imprese. L'innovazione tecnologica, organizzativa e di processo sono gli strumenti che garantiscono una sana e leale competitività delle imprese, basata sulla qualità e sulla sostenibilità. L'intelligenza artificiale, la cultura e la consapevolezza, l'informazione e la formazione, sono le basi della prevenzione utile ad impedire gli infortuni e le malattie professionali nei luoghi di lavoro.

A tal fine le Parti condividono che:

- I bilanci dell'Ente dovranno avere una suddivisione delle risorse dedicate alla formazione e alla sicurezza con una conseguenziale gestione separata all'interno delle scritture contabili.
- Occorre indirizzare le attività formative verso la piena realizzazione dei percorsi di formazione professionale previsti dal catalogo nazionale.
- Una parte delle risorse va indirizzata verso la qualificazione o riqualificazione dei lavoratori disoccupati, con particolare attenzione ai percorsi di formazione linguistica di base e di cantiere.
- Vanno avviati percorsi formativi sperimentali specifici per il personale impiegatizio.

In considerazione dell'aumento degli obblighi formativi inerenti alla sicurezza sul lavoro, le parti concordano sulla possibilità di svolgere i corsi anche nella giornata di sabato. In questo caso occorrerà stipulare un accordo sindacale, entro massimo dieci giorni dalla richiesta dell'azienda, che modifichi il lavoro ordinario ripartito su sei giorni settimanali come previsto dall'art. 5 del CCNL.

Le Parti in attuazione di quanto previsto dal vigente CCNL ritengono indispensabile mantenere alto il livello di attenzione sulle problematiche riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Particolare collaborazione tecnica e sinergia vi dovrà essere con l'associazione APSEM R.L.S.T., relativamente a informazione tecnica e procedurale dei dipendenti di quest'ultima per la verifica nei cantieri delle prescrizioni di prevenzione e sicurezza.

Il servizio salute e sicurezza per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, attraverso il servizio di consulenza e l'assistenza alle imprese, dovrà promuovere lo studio e l'attuazione delle misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore del settore edile e vigilare sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

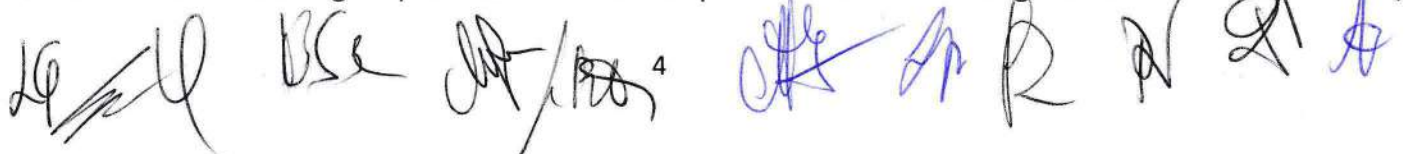
Art. 8 Bis - Premialità Formedil Molise Pmi e Artigianato per le imprese virtuose

In considerazione della recente costituzione dell'Ente Formedil Molise Pmi e Artigianato, per favorire ed incentivare l'utilizzo dei servizi erogati dalla scuola, si considera fondamentale riconoscere alle imprese un sistema incentivante per le aziende che sceglieranno di affidarsi per la formazione per la sicurezza sul lavoro al Formedil Molise Pmi e Artigianato.

Considerato quanto definito a livello nazionale in merito alle aliquote destinate alle scuole edili e all'utilizzo delle risorse in formazione e sicurezza anche attraverso la contrattazione di 2° livello, le Parti definiscono nel presente articolato un sistema premiante per le imprese che utilizzano in maniera virtuosa il Formedil Molise Pmi e Artigianato per la formazione dei lavoratori in organico.

Pertanto, per le imprese che formeranno nel corso dell'anno edile almeno il 30% del proprio personale in organico attraverso lo svolgimento di almeno un corso tra quelli erogati dal Formedil Molise Pmi e Artigianato sarà riconosciuta una premialità pari allo 0,10 sul totale della contribuzione Edilcassa. Il Formedil Molise Pmi e Artigianato verificherà le condizioni di cui sopra comunicherà all'Edilcassa i nominativi delle imprese che hanno i requisiti per l'ottenimento della premialità entro la fine del mese di novembre di ogni anno. L'Edilcassa provvederà a conguagliare la premialità alle imprese sulle prime denunce utili.

Tale strumento resterà in vigore per tutta la durata del presente contratto integrativo.



Art. 9 – Maggiorazione Imprese irregolari 2%

Le parti ritengono di utilizzare il 50% delle risorse annue maturate come penalizzazione delle imprese irregolari, per ulteriori prestazioni ai lavoratori edili rientranti nel fondo dello 0,45 % del ccnl, mentre il restante 50% delle risorse per premialità in favore delle imprese nelle modalità definite in apposito accordo delle parti sociali.

Art. 10 – Lavoratori Stranieri

Per i lavoratori extra-comunitari l'impresa concederà permessi retribuiti per il rilascio e rinnovo di certificazioni utili al rilascio dei titoli di soggiorno e su esplicita richiesta e compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, fino a 30 giorni di permesso non retribuito continuativi con le ferie, per il rientro nel proprio paese di origine.

Art. 11 – Salario di accesso al lavoro e diritti per le donne in edilizia

Al fine di favorire l'accesso al settore dell'edilizia delle donne nelle fasi di produzione diretta in cantiere, si conviene di intervenire con contributo diretto alle imprese, tramite le competenze dell'1,05% in caso di risorse residue a fine anno edile che provvederanno a tali assunzioni nella misura del 10% o 15% del salario globale di fatto per un periodo di tre mesi laddove le aziende si impegnino a garantire continuità occupazionale almeno per nove mesi. Tale contributo verrà erogato per il tramite della E.M. che comunicherà ad inizio anno alle aziende tale possibilità.

Art. 12 – Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia

Con riferimento all' art. 18 del CCNL 03/03/2026 il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al CCNL vigente.

La percentuale complessiva va imputata per il 10,00% alla gratifica natalizia, per l'8,50% al trattamento economico per ferie.

L'importo della percentuale di cui sopra dovrà essere versato dalle imprese all'Edilcassa Molise, la quale successivamente provvederà a corrisponderla agli operai aventi diritto, secondo le norme contrattuali.

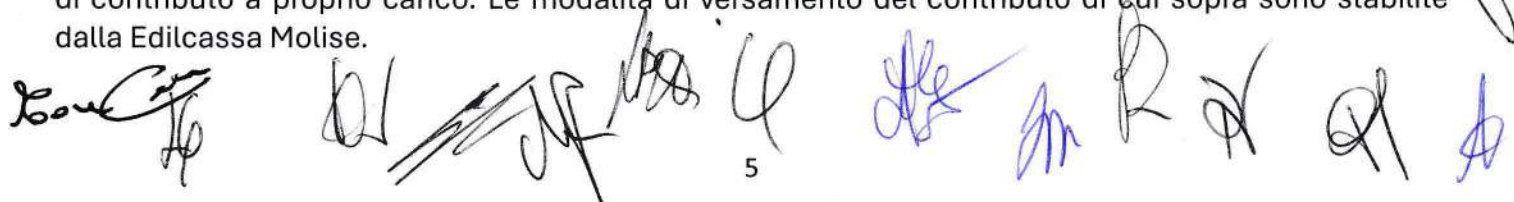
Art. 13 – Cantieri in estensione e tempi di percorrenza

L'orario di lavoro inizia e finisce nei punti di raccolta e di smistamento dove sono installate le attrezzature logistiche di cantiere o dove, su precisa disposizione del datore di lavoro, devono far capo i lavoratori per essere convogliati con mezzi dell'impresa sul posto di lavoro a ciascuno assegnato.

Le parti precisano che per cantieri in estensione si intendono, a titolo esemplificativo, quelli su tratte stradali, autostradali, ferroviarie, piste ciclabili, costruzioni di acquedotti, linee fognarie, elettriche, telefoniche, gasdotti, metanodotti, opere per difesa fluviale.

Art. 14 – Edilcassa Molise

Con riferimento all' art. 36 del CCNL vigente il contributo dovuto all'Edilcassa Molise riportato nella tabella di cui all'art.18 è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 03.03.2026 del citato contratto nazionale (paga base, indennità territoriale e indennità di contingenza). La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dagli imprenditori sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga e versato all'Edilcassa Molise unitamente alla parte di contributo a proprio carico. Le modalità di versamento del contributo di cui sopra sono stabilite dalla Edilcassa Molise.



5

Al fine di incentivare la regolarità negli adempimenti relativi alle denunce mensili da parte delle imprese, è stabilita, a favore delle stesse, una riduzione dei contributi Edilcassa Molise condizionata agli adempimenti previsti dal vigente CCNL di settore.

Art. 15 - Ripartizione Contributo Paritetico

L'aliquota del contributo paritetico pari al 2,25%, secondo quanto sottoscritto nel CCNL è così ripartita:

- 0,75% per la gestione dell'Edilcassa Molise;
- 1,05% per prestazioni integrative alle imprese;
- 0,45% per prestazioni integrative destinate ai lavoratori;

Le parti concordano che i gettiti delle suddette percentuali non sono soggetti a compensazioni tra loro; pertanto, le stesse saranno calcolate sulla base della massa salari riscossa dell'anno edile precedente. Eventuali avanzi di esercizio, sempre nell'ambito del patrimonio netto dell'ente, andranno ad alimentare le rispettive riserve:

- riserva per la gestione dell'Edilcassa Molise (avanzi gestione 0,75%)
- riserva per le prestazioni integrative alle imprese (avanzi gestione 1,05%)
- riserva per le prestazioni integrative ai lavoratori (avanzi gestione 0,45%)

Eventuali disavanzi di esercizio verranno compensati nell'ambito della gestione attraverso l'utilizzo delle specifiche riserve e, laddove incapienti, attraverso la rimodulazione delle prestazioni.

Le Parti dispongono che l'Edilcassa fornirà con cadenza semestrale l'andamento della gestione dei singoli fondi e che il gettito delle tre distinte percentuali: 0,75%, 1,05% e 0,45%, avranno specifiche evidenze all'interno del bilancio consuntivo dell'Edilcassa Molise nell'allegato extra-contabile, così come definito dal bilancio tipo delle casse edili del 2021.

Le prestazioni integrative alle imprese e ai lavoratori saranno altresì alimentate in considerazione di quanto potrà essere stabilito da accordi tra le parti sociali territoriali.

Le Parti riconoscono l'importanza di dotarsi di un piano industriale al fine di contenere la percentuale nel limite dell'aliquota dello 0,75%, più i contributi lasciati alla gestione da parte di:

- Sanedil
- Interessi di mora
- I proventi da investimenti

a copertura delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente e per il costo del personale.

Inoltre, le Parti individuano gli obiettivi di far assumere all'Edilcassa Molise anche il ruolo di presidio di legalità del territorio.

Prestazioni alle imprese 1,05%

Il gettito derivante dall'1,05, sarà destinato a finanziare le prestazioni per le imprese riconoscendo un credito a compensazione sulle denunce.

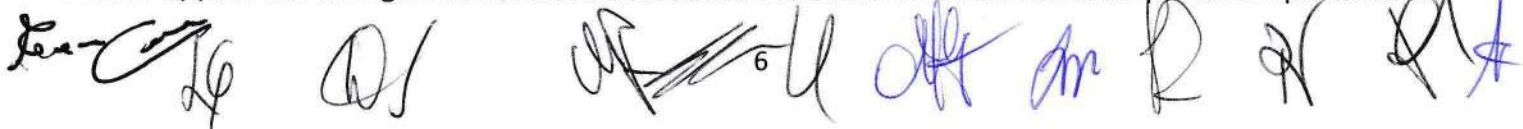
La disciplina delle prestazioni è contenuta nell'allegato A, "Prestazioni alle imprese" parte integrante del presente contratto.

Prestazioni integrative lavoratori 0,45%

Il gettito derivante dallo 0,45 sarà destinato a finanziare le prestazioni per i lavoratori iscritti presso la Edilcassa Molise secondo quanto previsto nel "nuovo regolamento prestazioni Edilcassa Molise lavoratori" allegato B parte integrante del presente contratto.

Art. 16 - Aliquote Edilcassa del Molise

Le Parti considerato quanto definito dal CCNL nazionale e visto l'esame dei bilanci dell'Edilcassa Molise approvano la seguente tabella contributiva Edilcassa che definisce l'aliquota complessiva



dell'ente bilaterale che sarà in vigore a far data dal 01/04/2026 per le aziende applicanti il presente integrativo:

Contributo paritetico	2,25% di cui 0,37% a carico del lavoratore così composto:
Contributo di funzionamento	0,75%
Prestazioni extra contrattuali	0,45%
Prestazioni alle imprese	1,05%
Quote adesione contrattuale	1,66% di cui 0,83% a carico del lavoratore
F.N.A.P.E.	2,33% a totale carico dell'impresa
Fondo territoriale qualificazione delle competenze	0,20% a totale carico dell'impresa
Scuola Edile	1,00% a totale carico dell'impresa
Vestiaro	0,40% a totale carico dell'impresa
R.L.S.T.	0,45% a totale carico dell'impresa
Fondo prepensionamenti	0,20% a totale carico dell'impresa
Fondo incentivo occupazione	0,10% a totale carico dell'impresa**
Fondo sanitario	0,60% a totale carico dell'impresa
Maggiorazione imprese irregolari	2,00% a totale carico dell'impresa**
Totale contribuzione	11,19%

** contributo sospeso dal 01.01.26 al 31.12.27

Per le imprese che non effettuano il versamento della denuncia mensile Edilcassa Molise secondo i termini previsti dal regolamento amministrativo viene applicata una maggiorazione del 2% sul totale contribuzione. rif.Art.9

Art. 17 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione

Di seguito vengono riportate le tabelle di sintesi:

Si confermano i valori del CCIRL del 01/06/2012 visto che nel CCNL vigente si precisa come gli importi del premio di produzione e dell'indennità di settore rimangono quelli già stabiliti in ciascuna circoscrizione territoriale.

[Area con firme e data]

7

IMPIEGATI (premio di produzione)

Livello	Totale
7°	378,06
6°	345,85
5°	288,81
4°	259,01
3°	239,15
2°	216,25
1°	185,48

OPERAI (indennità di settore)

Livello	Orario
4° Operaio S. Specializzato	1,52
3° Operaio Specializzato	1,42
2° Operaio Qualificato	1,28
1° Operaio Comune	1,10

Art.18 - Fondo territoriale per la qualificazione e incentivo inquadramento

Alle imprese è riconosciuto l'incentivo relativo ai livelli di inquadramento degli operai assunti, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti all'Edilcassa, nel caso in cui l'impresa rispetti i seguenti requisiti:

- Rapporto tra operai in forza da oltre 18 mesi continuativi inquadrati al primo livello e totale degli operai in organico pari o inferiore a un terzo;
Per le imprese che abbiano fino a tre operai dipendenti, l'incentivo sarà riconosciuto in presenza di un solo operaio inquadrato al 1° livello. Per le imprese con 1 solo operaio in organico l'incentivo sarà riconosciuto solo qualora l'operaio medesimo non sia inquadrato al 1° livello. Il rapporto sarà arrotondato all'unità superiore in caso di decimale pari o superiore a 5 e all'unità inferiore in caso contrario;
- Regolarità dei versamenti e della posizione in tutte le casse edili alla data della richiesta e alla data del riconoscimento della prestazione, anche con eventuale rateizzazione dei pagamenti.

Ad integrazione degli importi definiti a livello nazionale le Parti territoriali, in considerazione della possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate in funzione dell'allegato 5 dell'accordo nazionale del 15/04/2025, definiscono il riconoscimento dei seguenti importi:

€ 80,00 per ogni operaio di 2° livello in organico;
€ 90,00 per ogni operaio di 3° livello in organico;
€ 100,00 per ogni operaio di 4° livello in organico.

Inoltre, per gli operai inquadrati con i livelli suddetti assunti a tempo determinato che saranno trasformati a tempo indeterminato nel semestre di riferimento sarà corrisposta una maggiorazione di euro 15,00.

Tale incentivo è riconosciuto semestralmente all'impresa previa richiesta del datore di lavoro da effettuarsi a mezzo PEC a pena di nullità e previa verifica dell'Edilcassa circa la sussistenza dei requisiti alla data della richiesta presentata dall'impresa, tramite l'utilizzo del modello predisposto dall'Edilcassa.

Tale prestazione viene finanziata attraverso il contributo dello 0,20 relativo al fondo territoriale per la qualificazione e incentivo inquadramento e il 50% della relativa riserva dello stesso fondo. Il restante 50% della riserva sarà gestito, in linea con gli obiettivi dell'accordo nazionale, secondo le modalità definite da apposito accordo tra le Parti Sociali territoriali.

Art. 19 - Lavori in zone disagiate

L'indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale). Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell'alloggio gratuito e delle mense, ciò anche quando siano stati allestiti ma non sono usufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori.

Si intendono inoltre zone disagiate, e pertanto viene istituita un'indennità del 16% sulla paga globale tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all'allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.

Art. 20 - Elemento variabile della retribuzione E.V.R.

Con riferimento all'istituto dell'E.V.R. come elemento variabile della retribuzione ed alle materie possibile oggetto di intervento negli accordi locali, le Parti concordano la misura e i criteri per la definizione di tale elemento.

Rimangono pertanto immutati i tre indicatori definiti a livello nazionale dal CCNL ossia il numero dei lavoratori iscritti all'Edilcassa, il monte salari denunciato in Edilcassa, e le ore dichiarate in Edilcassa, per le quali la valutazione della incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali.

Le Parti concordano nella scelta di un parametro a livello territoriale dall'elenco predisposto nel CCNL nazionale nella seguente voce:

- PIL della Regione Molise

Pertanto, i 4 parametri considerati sono:

- 1. Numero lavoratori iscritti Edilcassa;
- 2. Monte salari denunciato in Edilcassa;
- 3. Ore dichiarate in Edilcassa;
- 4. Pil della Regione Molise

La misura massima dell'E.V.R. è stabilita nel 4% dei minimi contrattuali di paga base in vigore alla data del 1° aprile 2025.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the left and right sides.

Pertanto, viene riportata la tabella E.V.R. nel caso di concessione della misura massima:

E.V.R.			
		Percentuale Stabilita per l'EVR	4,00
LIVELLO	MINIMI CONTRATTUALI AL 01/04/2025	EVR MENSILE	EVR ORARIO
1	1087,99	43,52 €	0,25 €
2	1272,94	50,92 €	0,29 €
3	1414,38	56,58 €	0,33 €
4	1523,17	60,93 €	0,35 €
5	1631,98	65,28 €	0,38 €
6	1958,36	78,33 €	0,45 €
7	2175,96	87,04 €	0,50 €

Prendendo in esame il triennio 2022-2023-2024 con il triennio 2023-2024-2025, come da misurazione effettuata il 21/04/2026, si registrano i seguenti andamenti:

- | | |
|--|----------|
| 1. Numero lavoratori iscritti Edilcassa; | POSITIVO |
| 2. Monte salari denunciato in Edilcassa; | POSITIVO |
| 3. Ore dichiarate in Edilcassa; | POSITIVO |
| 4. PIL Regione Molise; | POSITIVO |

In applicazione delle rispettive normative contrattuali nazionali vigenti, e a seguito della valutazione di produttività nella Regione Molise, considerato che 4 parametri su 4 risultano positivi, si determina di applicare la percentuale complessiva massima del 4%.

Gli importi della presente tabella E.V.R. sono erogati mensilmente a partire dal 1° aprile 2026.

Le Parti si incontreranno entro il 31 marzo di ogni anno per esaminare i valori degli indicatori triennali utilizzati per determinare la misura dell'E.V.R. effettivo. Per il 2027, la comparazione avviene fra i trienni 2023-2024-2025 e 2024-2025-2026. Fino a nuova determinazione, resteranno in vigore gli importi dell'EVR in essere, aggiornati ai rinnovi della paga nazionale del 01.03.2027.

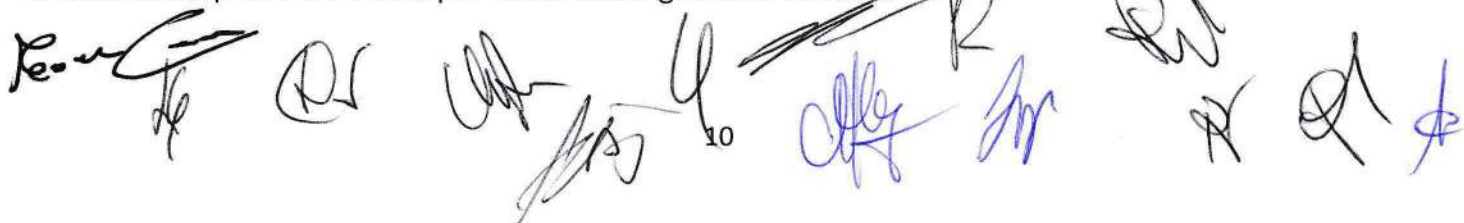
Art. 20 bis - E.V.R. Aziendale

È data possibilità all'impresa ai sensi dell'art.12 del CCNL di poter misurare l'E.V.R. a livello aziendale.

Ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:

- 1) ore dichiarate in Edilcassa;
- 2) volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge. (Parametro Territoriale)

A seguito della misurazione effettuata l'azienda erogherà l'E.V.R. nel rispetto della clausola di salvaguardia dell'E.V.R. aziendale disciplinata dall'art.12 previa comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCIRL per l'esame congiunto di verifica.



Art. 21 – Orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell'anno.

L'orario ordinario contrattuale sarà ripartito, di norma, su cinque giorni per settimana dal lunedì al venerdì in modo da rendere non lavorativo il sabato per un totale di 8 ore lavorative giornaliere.

Le otto ore giornaliere di lavoro si svolgeranno nell'arco temporale ricompreso tra le ore sette (7,00) e le ore diciassette (17,00), al netto delle soste per la colazione e per il pranzo. La suddetta previsione potrà essere derogata per esigenze di cantiere, stagionale e di regolamenti locali, previa comunicazione alla R.S.U./R.S.A. o in mancanza alle OO.SS. Feneal UIL – Filca CISL e Fillea CGIL territoriali firmatarie del presente contratto.

Qualora per esigenze del tutto eccezionali anche temporanee e inerenti la modifica dell'orario di lavoro, si stipulano preventivamente accordi sindacali con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, o se presenti in azienda con gli RSU o gli RSA assistiti dalla relativa Organizzazione Sindacale, che vanno sottoposti all'assemblea dei lavoratori in organico. Le ore effettuate il sabato dovranno essere maggiorate con la percentuale dell'8% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.

Qualora l'orario ordinario settimanale venga ripartito su sei giornate lavorative, come contemplato nel CCNL vigente, si applicherà la maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione.

Le Parti concordano di definire un orario di lavoro che l'impresa potrà adottare nell'intervallo tra il 1° Giugno ed il 31 Agosto in considerazione anche delle periodiche Ordinanze Regionali che si sono susseguite negli ultimi anni per fronteggiare l'emergenza caldo. In relazione a tale necessità sarà definita la disciplina con apposito accordo delle parti sociali

Art. 22 - Indennità di alta montagna

L'indennità di alta montagna è così stabilita:

- a) €. 1,05 giornaliera quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori ai 1.100 m.s.l.m.;
- c) €. 1,00 giornaliera da corrispondersi in aggiunta alle indennità di cui sopra agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, alloggiano in cantiere nei locali predisposti dall'impresa o in alberghi di località vicine.

Art. 23 - Indennità di galleria

Le parti concordano che le percentuali delle indennità previste per tale titolo dal vigente CCNL di settore incrementate del 3%

Art. 24 - Indennità di reperibilità

La reperibilità è un istituto complementare della normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per sopperire ad esigenze non prevedibili ai fini di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, qualora espressamente previsto nei contratti di appalto.

Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro contrattuale.

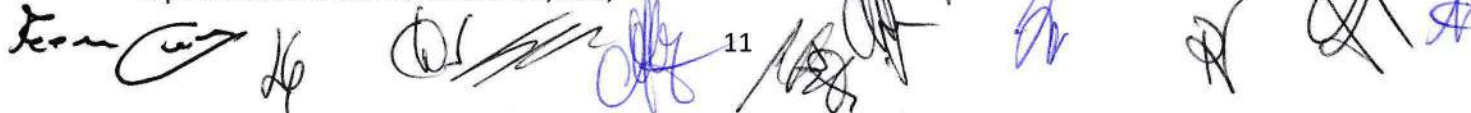
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.

Fermo restando la disciplina dell'art.78 del CCNL del 01/07/2008 interamente richiamata si individuano le indennità di seguito specificate.

Il lavoratore inserito in turni di reperibilità ha diritto ad una indennità giornaliera di reperibilità oltre allo straordinario dovuto per i casi di intervento.

La reperibilità va remunerata come di seguito specificato:

- reperibilità notturna feriali 30,00€;

 11

- reperibilità sabato e giorni festivi 50,00 €.

Restano in vigore accordi sindacali vigenti aziendali di maggior favore.

Art. 25 – Trasferta ordinaria

Al dipendente che presta servizio in trasferta, è riconosciuta una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 del vigente CCNL a titolo di rimborso delle eventuali maggiori spese di spostamento.

Si intende in trasferta il lavoratore che:

- Lavori in un Comune diverso da quello nel quale è situato il cantiere di assunzione;
- Lavori in un Comune diverso da quello nel quale è situata la sede aziendale in cui è avvenuta l'assunzione.

La trasferta non è dovuta nel caso in cui il cantiere è situato nel Comune di residenza e/o domicilio del lavoratore.

Art. 26 - Ferie

Fatte salve comprovate e concordate esigenze tecnico produttive dell'impresa, le parti convengono che il godimento delle ferie avvenga nel modo seguente:

- due settimane consecutive di ferie nel mese di agosto;
- una settimana di ferie in dicembre;
- una settimana su richiesta del lavoratore.

Si concorda che su richiesta dei singoli lavoratori immigrati si effettua il raggruppamento delle ferie per permettere il ritorno nei Paesi di origine da comunicare almeno 30 giorni prima della partenza. Le Parti concordano che per necessità aziendali sarà possibile sottoscrivere degli accordi aziendali per differenziare il periodo di ferie disciplinato dal presente articolo.

Art. 27 - Mensa

L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

Ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. L'impresa concorre al costo complessivo dei pasti, fissato in € 13,00, annualmente revisionabili nella misura del 90% per ciascun pasto consumato. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi di allestimento del servizio mensa.

Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta a partire dal 1° aprile 2026 una indennità sostitutiva pari a:

INQUADRAMENTO	Importo
TUTTI	€ 0,65

Sull'importo dell'indennità sostitutiva di mensa non va computata la percentuale di cui all'art.19 del vigente in quanto nella sua determinazione, si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e permessi.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa approntato ed attuato in una delle forme di cui ai primi commi, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte. Per il personale impiegatizio si applicano le stesse disposizioni previste per gli operai.

Art. 27 BIS – Buoni pasto

Le Parti condividono di implementare a livello territoriale la possibilità di stipulare accordi aziendali per disciplinare la prestazione dei buoni pasto al fine di potenziare ed introdurre sistemi di welfare innovativi per il settore.

L'impresa dovrà presentare apposita richiesta di incontro alle RSA/RSU o in mancanza alle OO.SS. anche per il tramite della propria associazione datoriale, per definire le modalità operative del funzionamento dello strumento con la stipula di apposito accordo sindacale.

Nel caso il trattamento economico definito dall'accordo aziendale sia migliorativo rispetto all'indennità definita dall'Art.27 del CCRL esso sarà erogato in sostituzione dell'indennità di mensa.

Art. 28 - Indennità di trasporto casa lavoro

Agli operai e agli impiegati nei cantieri che usano mezzi propri per raggiungere il cantiere o il punto di raccolta è corrisposta un'indennità oraria (trasporto casa-lavoro o punto di raccolta) per il rimborso delle spese di trasporto pari a:

INQUADRAMENTO	Molise
TUTTI	€ 0,40

Detta indennità non verrà corrisposta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai dalla loro abitazione al cantiere.

Agli impiegati tecnici che prestano normalmente la loro opera in ufficio è corrisposta, a titolo di concorso nelle spese di viaggio, un'indennità di trasporto mensile pari a € 40,00.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del CCNL vigente in quanto nella sua determinazione, si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Art. 29 - R.L.S.T. Rappresentante lavoratori sicurezza territoriale

Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza istituiti ai sensi del CCNL di settore e degli accordi nazionali delle Parti Sociali, da ultimo i Patti di Roma, sono alimentate dal contributo a carico delle imprese, di cui alla tabella contribuzione Edilcassa di cui all'art.16 del presente CCIRL, degli elementi della retribuzione, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività.

Le Parti convengono che i R.L.S.T. devono svolgere anche attività di informazione e di stimolo ad un utilizzo corretto e qualificato delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Ai RLST si affida anche il compito di dare un concreto supporto ai RLS in caso di richiesta di quest'ultimo.

Art. 30 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Le aziende nelle quali i lavoratori, eleggono o designano il rappresentante per la sicurezza interno all'azienda, avranno diritto all'esonero della contribuzione R.L.S.T.

La documentazione da produrre al Formedil Molise Pmi e Artigianato per beneficiare dell'esonero del contributo dovrà contenere i seguenti elementi:

- copia del verbale di elezione del RLS aziendale in sede di assemblea dei lavoratori;
- copia dell'attestato del corso di formazione per RLS, svolto ai sensi del D.Lgs 81/2008 presso il Formedil Molise pmi e Artigianato o in ente accreditato allo svolgimento di tale formazione;

- copia dell'avvenuta comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS aziendale secondo l'art.18 comma 1 lettera aa) del D.lgs 81/2008.

Le imprese, per ottenere l'esonero di cui sopra, dovranno effettuare apposita richiesta corredata della suddetta documentazione al Formedil Molise Pmi e Artigianato il quale, a sua volta, trasmette la pratica all'Edilcassa per il controllo amministrativo relativo all'effettiva presenza del RLS eletto in forza all'impresa stessa. A seguito di ciò l'Edilcassa autorizzerà l'esonero del contributo a far data dalla successiva denuncia del mese successivo all'approvazione.

Art. 31 - Quota di adesione contrattuale

Le quote di adesione contrattuali, a carico del datore di lavoro e dei lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini, sono stabilite nelle misure indicate nella tabella contribuzione EDILCASSA di cui all'Art.16 del presente CCIRL, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.24 del CCNL.

Le quote di adesione contrattuali a carico dei lavoratori sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e versate all'Edilcassa Molise unitamente alla parte di contributo a proprio carico.

Art. 32 -DPI, scarpe antinfortunistiche

L'Edilcassa fornisce ai lavoratori delle imprese iscritte da almeno tre mesi e in regola con gli adempimenti contributivi alla data della richiesta, le scarpe antinfortunistiche per i propri dipendenti regolarmente iscritti all'Edilcassa. L'entità del rimborso è definita dalla convenzione sottoscritta dall'Ente.

Per l'ottenimento della prestazione è richiesta un numero minimo di 320 ore per dipendente. A tal fine si considerano le ore di lavoro ordinario per le quali è stato effettuato il relativo versamento contributivo.

Per gli operai di primo impiego nel settore edile che hanno frequentato il corso 16 ore di preingresso in edilizia viene riconosciuta la prestazione secondo le modalità definite dall'Ente.

La domanda di rimborso deve essere presentata secondo l'apposito modello predisposto.

Art. 33 - Banca Ferie e Permessi Solidale

A richiesta di RSA o delle RSU, o in alternativa del singolo lavoratore, anche per il tramite dell'Organizzazione Sindacale a cui aderisce le Parti territoriali sottoscrivono un accordo sindacale aziendale per la concessione solidale da parte di lavoratori attivi che dispongono di ferie e permessi da fruire, in favore di dipendenti dello stesso datore di lavoro, oggetti della cessione, per gravi motivi personali o familiari di primo grado che siano affetti da gravi patologie (L. n.53/2000) o che necessitino di assistere, con costanza di cure, figli minori affetti da particolari condizioni di salute.

Art. 34 - Rateizzazioni

Premesso quanto pattuito a livello nazionale in merito alle regole per ottenere le rateizzazioni che vanno totalmente rispettate, le stesse sono da considerarsi come condizione minima che non impedisce il mantenimento delle buone prassi già applicate localmente con precedenti accordi. Pertanto, si chiede di adottare la seguente prassi:

- L'Azienda tramite la E.M. dovrà inviare apposita PEC a Feneal UIL – Filca CISL e Fillea CGIL.
- Entro 10 gg dalla comunicazione dalla comunicazione, dovrà essere portata a termine la procedura sindacale di cui al punto d) dell'accordo nazionale del 10.09.2020 ove necessaria.
- Feneal UIL – Filca CISL – Fillea CGIL s'impegnano a chiedere ed effettuare apposita assemblea sindacale con i lavoratori coinvolti dalla procedura di rateizzazione.



Art. 35 - Clausola di salvaguardia

Le Parti si danno atto che il presente contratto integrativo si ispira al principio di equilibrio complessivo tra tutele dei lavoratori e competitività delle imprese. Qualora, a seguito di rinnovi di altri contratti integrativi del settore edile applicabili sul territorio, vengano introdotte premialità, regimi di flessibilità, aliquote contributive che vadano a costituire un evidente vantaggio competitivo da parte di altri contratti, le Parti si impegnano ad incontrarsi in tempi rapidi al fine di concordare l'eventuale adeguamento delle condizioni pattuite, allo scopo di evitare dumping contrattuale per il sistema, garantendo equità nei livelli di tutela complessiva stabiliti.

Art. 36 - Decorrenza e durata

Il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo di lavoro della Regione Molise entra in vigore il 1° aprile 2026, sino al 30 settembre 2028, salvo quanto diversamente disposto dalle Parti Sociali territoriali in ordine a diverse decorrenze espressamente indicate per alcuni istituti contrattuali. L'accordo pertanto ha durata triennale e in ogni caso fino alla data, se successiva, che sarà stabilita dalle Parti Sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto integrativo.

Art. 37 - Disposizioni generali e deposito

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

Il deposito del CCIRL presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro sarà effettuato secondo la normativa vigente da una delle parti firmatarie. Pertanto, il presente contratto sarà depositato secondo quanto previsto dalla normativa per il deposito dei contratti di secondo livello presso la sede territoriale della ITL di Campobasso usando l'apposito canale telematico.

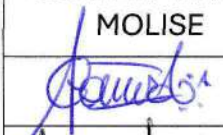
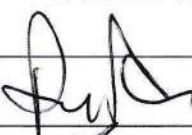
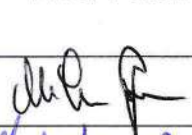
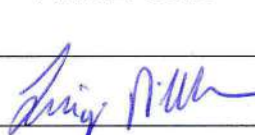
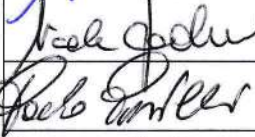
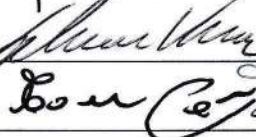
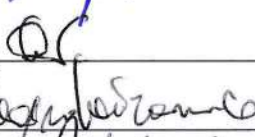
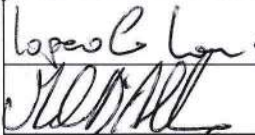
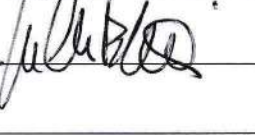
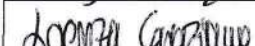
Art. 38 - Esclusiva di stampa

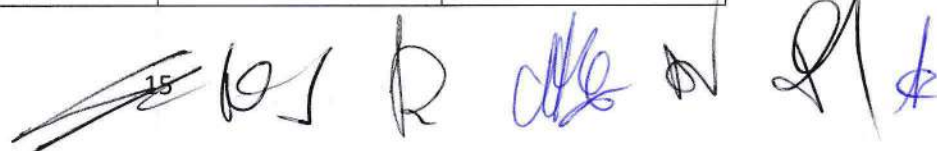
Il presente contratto sarà edito a cura delle parti stipulanti, le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti. La sua riproduzione totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione delle parti che sottoscrivono, con indicazione dei termini dell'originale.

L'EDILCASSA MOLISE è incaricata, assumendone gli oneri, di procedere alla sua stampa ed alla distribuzione ai lavoratori e alle imprese operanti nella Regione Molise, salvo diversi accordi tra le Parti.

Campobasso, il 22 aprile 2026.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFAPI-ANIEM MOLISE	FENEAL-UIL	FILCA-CISL	FILLEA-CGIL
			
			
			
			



Prestazioni alle imprese – ALLEGATO A

1. Rimborso malattia e infortunio

La prestazione verrà riconosciuta secondo i regolamenti vigenti in Edilcassa in merito alla disciplina del rimborso malattia e infortunio alle imprese, con esclusione della carenza per i primi 3 giorni per gli eventi morbosi inferiori ai sei giorni.

2. Norma Premiale

È riconosciuto alle imprese un rimborso pari al 1% dell'imponibile complessivo Edilcassa. La domanda andrà presentata entro il 30 novembre di ogni anno con data certa dell'invio e le relative liquidazioni sanno effettuate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

I requisiti da soddisfare saranno i seguenti:

- denuncia mensile nei termini previsti dal regolamento;
- versamento degli accantonamenti e dei contributi entro il mese successivo al periodo di paga cui riferiscono;
- 1680 ore versate (lavoro ordinario, di malattia, infortunio e C.I.G.) per anno edile (ottobre-settembre) per ogni lavoratore in forza. Nel caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno, il requisito verrà riproporzionato alla durata dello stesso;
- Possono far valere una media annua di ore pro capite per anno edile pari a 1680 di cui 140 mensili effettive (lavoro ordinario, malattia, infortunio e C.I.G.) per ogni lavoratore in forza. Nel caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno, il requisito verrà riproporzionato alla durata dello stesso;
- rispetto della normativa sulla sicurezza e formazione base prevista nel T.U. 81/08 attraverso apposita dichiarazione nel sistema telematico;

Le ore valide al raggiungimento del requisito sono quelle di lavoro ordinario, di malattia, infortunio e C.I.G.

[Area containing numerous handwritten signatures and initials in black and blue ink.]

Prestazioni integrative ai lavoratori – ALLEGATO B

ASSISTENZA FISCALE

L Edilcassa Molise istituisce a favore dei lavoratori iscritti una prestazione denominata “assistenza fiscale”, i lavoratori possono usufruire dei seguenti servizi, presso una delle società convenzionate in maniera del tutto gratuita:

- compilazione del modello Unico e 730, anche per la parte riguardante il coniuge se dichiarante, con eventuali allegati;
- compilazione dei modelli ICI;
- compilazione delle deleghe di pagamento delle Imposte sui redditi, sia in acconto che a saldo.
- la prestazione è assolutamente personale e non può essere destinata ad altra persona.
- le modalità per l'accesso alla prestazione saranno comunicate anno per anno ai lavoratori.

REQUISITI

Il lavoratore, alla data della consegna dell'autorizzazione deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Edilcassa ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.

Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazione guadagni, congedo matrimoniale, permessi retribuiti ed ore assemblee.

SUSSIDIO FUNERARIO PER MORTE DELL'ISCRITTO

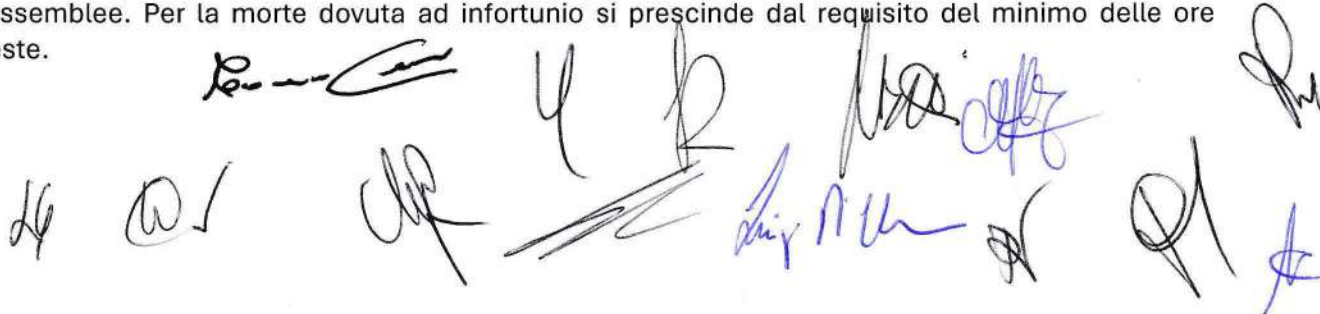
La Edilcassa eroga agli aventi diritto, nel caso di morte per infortunio sul lavoro o per malattia del lavoratore iscritto una somma di € 1.808,00 e € 362,00 per ogni figlio a carico e per i quali si ha diritto alle detrazioni fiscali al momento dell'evento.

Al richiedente sarà riconosciuta la prestazione ed il relativo contributo in vigore alla data di presentazione della domanda. Il Consiglio di Amministrazione annualmente potrà rivedere i massimali previsti per ogni singola prestazione secondo le capacità di bilancio.

REQUISITI

Il lavoratore, alla data del decesso doveva trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Edilcassa ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e doveva aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.

Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazione guadagni, congedo matrimoniale, permessi retribuiti ed ore assemblee. Per la morte dovuta ad infortunio si prescinde dal requisito del minimo delle ore richieste.



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono pervenire alla Edilcassa a cura della vedova o dell'erede maggiorenne delegato alla riscossione, entro 90 giorni dal decesso.

DOCUMENTAZIONE

1. stato di famiglia in carta semplice;
2. certificato di morte;
3. attestato di dipendenza rilasciato dall'impresa di appartenenza;
4. delega degli eventuali eredi maggiorenni a carico in favore della persona delegata alla riscossione.

SUSSIDIO FUNERARIO PER MORTE DI UN FAMILIARE A CARICO

In caso di morte del coniuge o di figlia carico del lavoratore iscritto per i quali si ha diritto alle detrazioni fiscali all'atto dell'evento la Edilcassa riconosce un contributo dell'importo di € 516,00. Al richiedente sarà riconosciuta la prestazione ed il relativo contributo in vigore alla data di presentazione della domanda, fino ad esaurimento del fondo annuale preventivato.

Il Consiglio di Amministrazione annualmente potrà rivedere i massimali previsti per ogni singola prestazione secondo le capacità di bilancio.

REQUISITI

Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Edilcassa ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.

Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazione guadagni congedo matrimoniale, permessi retribuiti ed ore assemblee.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dal decesso del congiunto.

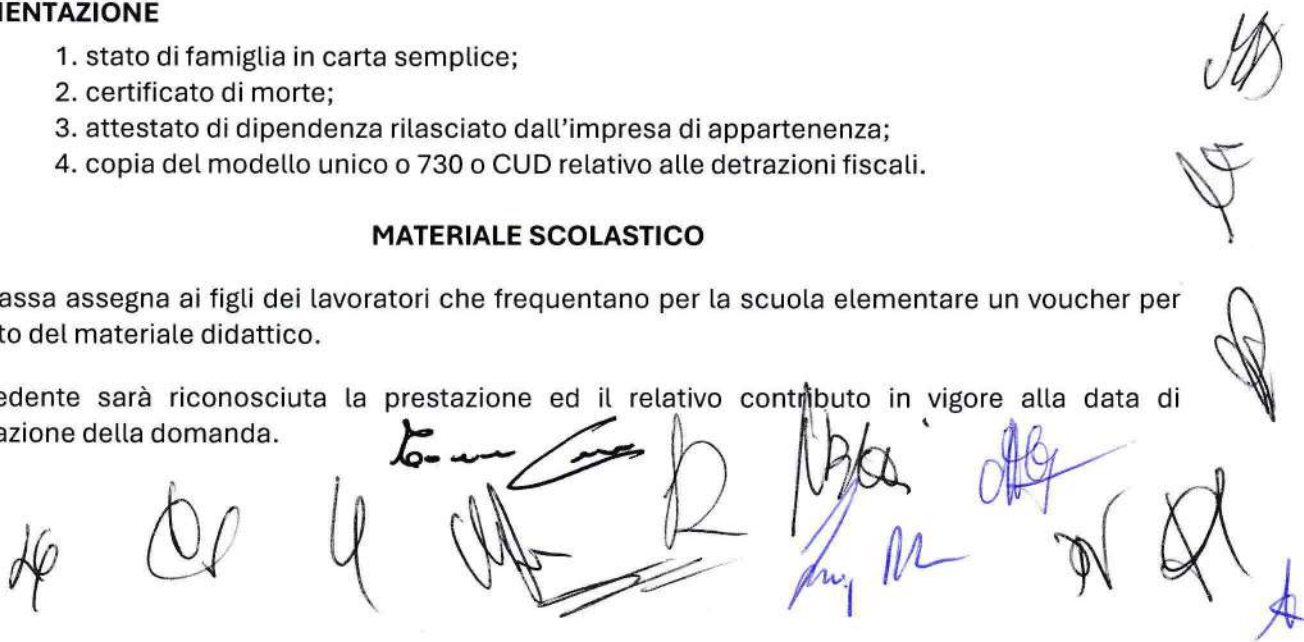
DOCUMENTAZIONE

1. stato di famiglia in carta semplice;
2. certificato di morte;
3. attestato di dipendenza rilasciato dall'impresa di appartenenza;
4. copia del modello unico o 730 o CUD relativo alle detrazioni fiscali.

MATERIALE SCOLASTICO

La Edilcassa assegna ai figli dei lavoratori che frequentano per la scuola elementare un voucher per l'acquisto del materiale didattico.

Al richiedente sarà riconosciuta la prestazione ed il relativo contributo in vigore alla data di presentazione della domanda.

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, located at the bottom of the page. Some are clearly legible, while others are more stylized or scribbled.

REQUISITI

Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Edilcassa ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.

Saranno considerate ore di presenza per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazione guadagni, congedo matrimoniale, permessi retribuiti ed ore assemblee.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, compilate sull'apposito. modulo predisposto dalla Edilcassa, dovranno pervenire improrogabilmente dal 1° al 31 maggio di ogni anno.

DOCUMENTAZIONE

1. stato di famiglia in carta semplice;
2. certificato di iscrizione alla scuola elementare;
3. attestato di dipendenza rilasciato dall'impresa di appartenenza oppure certificazione dell'Ufficio di Collocamento attestante lo stato di disoccupazione e con l'indicazione dell'ultima impresa di appartenenza.

BORSA DI STUDIO SCUOLA MEDIA

La Edilcassa riconosce ai figli dei lavoratori che hanno frequentato la scuola media inferiore un buono libro. Il suddetto buono sarà riconosciuto agli studenti che hanno conseguito una delle seguenti valutazioni: BUONO, DISTINTO, OTTIMO.

L'importo del buono sarà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Al richiedente sarà riconosciuta la prestazione ed il relativo contributo in vigore alla data di presentazione della domanda.

REQUISITI

Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Edilcassa ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.

Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazione guadagni, congedo matrimoniale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, compilate sull'apposito modulo predisposto dalla Edilcassa, dovranno pervenire alla Edilcassa medesima dal 15 ottobre al 30 novembre di ogni anno.

DOCUMENTAZIONE

1. stato di famiglia in carta semplice;

2. copia della scheda di valutazione con giudizio di fine anno;
3. attestato di dipendenza rilasciato dall'impresa di appartenenza oppure certificazione dell'Ufficio di Collocamento attestante lo stato di disoccupazione e con l'indicazione dell'ultima impresa di appartenenza.

BORSE DI STUDIO SCUOLA SUPERIORE E UNIVERSITA'

La Edilcassa, allo scopo di premiare negli studi i figli dei lavoratori, bandisce ogni anno un concorso per l'assegnazione di borse di studio nel numero e dell'importo che il Consiglio di Amministrazione deciderà. I criteri previsti per l'assegnazione sono i seguenti:

- per le scuole medie superiori una votazione media pari o superiore a 7/10 (esclusi i voti di condotta, educazione fisica e materie facoltative);
- per l'Università lo studente, se iscritto al primo anno deve aver, superato minimo due esami previsti dal piano di studi della Facoltà; se iscritto agli anni successivi deve essere in regola con gli esami previsti dal piano di studi degli anni precedenti ed aver superato almeno un esame dell'anno accademico in corso.

Le Borse di studio saranno assegnate secondo una graduatoria che tenga conto del merito ed in caso di parità, in via decrescente, del carico familiare e dell'anzianità di iscrizione del lavoratore.

Al richiedente verrà riconosciuta la prestazione ed il relativo contributo in vigore alla data di presentazione della domanda.

REQUISITI

Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Edilcassa ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.

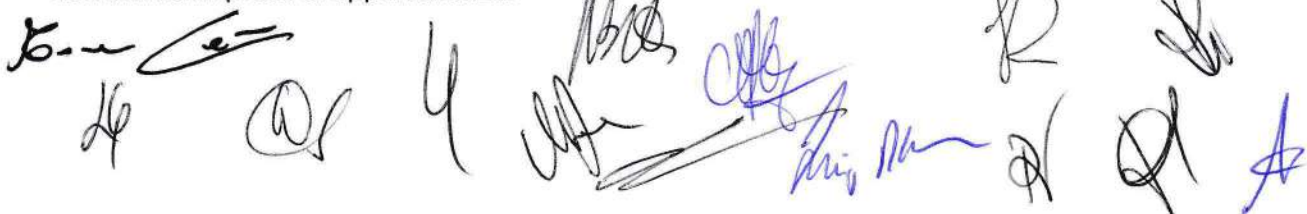
Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazione guadagni, congedo matrimoniale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, compilate sull'apposito modulo predisposto dalla Edilcassa, dovranno pervenire alla Edilcassa medesima dal 15 ottobre al 30 novembre di ogni anno.

DOCUMENTAZIONE

1. stato di famiglia in carta semplice;
2. certificato di promozione, per le scuole medie superiori, con indicazione del punteggio riportato nella sessione estiva;
3. certificato attestante l'anno di iscrizione gli esami sostenuti con relativo voto per l'Università;
4. copia del piano di studi presentato ed approvato per l'Università;
5. attestato di dipendenza rilasciato dall'impresa di appartenenza oppure certificazione dell'ufficio di Collocamento attestante lo stato di disoccupazione e con l'indicazione dell'ultima impresa di appartenenza.

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, located at the bottom of the page. Some are clearly legible, while others are more stylized or abbreviated.

SUSSIDI STRAORDINARI

Per eventi particolarmente gravi ed onerosi che non possono rientrare tra quelli per i quali la Edilcassa provvede con altre forme di assistenza già regolamentate, vengono erogati dei sussidi straordinari, in caso di provata necessità.

Tali erogazioni vengono effettuate su richiesta documentata del lavoratore e fino ad esaurimento del fondo annuale preventivato per tale prestazione e, comunque, per un importo non superiore a 517 €. Il sussidio che riguarda lo stesso evento non può essere concesso se non siano trascorsi almeno due anni dalla prima erogazione. Al richiedente sarà riconosciuta la prestazione ed il relativo contributo in vigore alla data di presentazione della domanda.

REQUISITI

Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Edilcassa ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.

Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazione guadagni, congedo matrimoniale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, compilate sull'apposito modulo predisposto dalla Edilcassa, dovranno pervenire alla Edilcassa medesima dal 1° al 30 settembre di ogni anno.

DOCUMENTAZIONE

1. stato di famiglia in carta semplice;
2. la documentazione che il richiedente riterrà opportuna per comprovare la richiesta del sussidio;
3. certificato attestante l'anno di iscrizione e gli esami sostenuti con relativo voto per l'Università;
4. attestato di dipendenza rilasciato dall'impresa di appartenenza oppure certificazione dell'ufficio di Collocamento attestante lo stato di disoccupazione e con l'indicazione dell'ultima impresa di appartenenza.
5. copia del quadro del 740 o 730 o mod. 101 relativo alle detrazioni fiscali.

LA BEFANA

La Edilcassa eroga ai figli dei lavoratori edili la "Befana", con modalità che vengono stabilite di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione. La prestazione è riservata ai minori che alla data del 6 gennaio abbiano compiuto i tre anni e non abbiano superato i dieci anni di età e che siano figli di lavoratori in forza ad Imprese iscritte alla Cassa alla data del 31 ottobre di ogni anno. Al richiedente sarà riconosciuta la prestazione ed il relativo contributo in vigore alla data di presentazione della domanda.

REQUISITI

Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Edilcassa ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti



la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.

Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazione guadagni, congedo matrimoniale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, compilate sull'apposito modulo predisposto dalla Edilcassa, dovranno pervenire alla Edilcassa medesima da 1° al 31 ottobre di ogni anno.

DOCUMENTAZIONE

1. stato di famiglia in carta semplice;
2. attestato di dipendenza rilasciato dall'impresa di appartenenza oppure certificazione dell'ufficio di Collocamento attestante lo stato di disoccupazione e con l'indicazione dell'ultima impresa di appartenenza.

COLONIE MARINE

La Edilcassa offre ai figli dei lavoratori iscritti in età compresa tra i 6 e i 15 anni un periodo di soggiorno in località marine, nel periodo estivo di ogni anno.

REQUISITI

Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Edilcassa ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti.

Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazione guadagni, congedo matrimoniale, permessi retribuiti ed ore assemblee.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

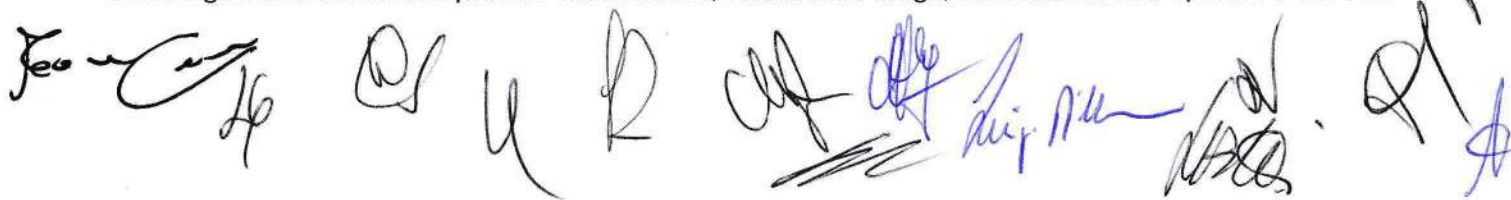
Le domande, compilate sull'apposito modulo predisposto dalla Edilcassa, dovranno pervenire alla Edilcassa medesima dal 1° al 30 aprile di ogni anno.

DOCUMENTAZIONE

1. stato di famiglia in carta semplice;
2. attestato di dipendenza rilasciato dall'impresa di appartenenza oppure certificazione dell'ufficio di Collocamento attestante lo stato di disoccupazione e con l'indicazione dell'ultima impresa di appartenenza.

A.P.E. 300 ORE

In caso di decesso o di invalidità permanente totale al lavoro di operai che abbiano già percepito almeno una volta la prestazione A.P.E. oppure che abbiano comunque maturato i requisiti per la sua liquidazione, e per i quali, nei due anni precedenti l'evento, siano stati effettuati presso l'Edilcassa del Molise gli accantonamenti previsti dal C.C.N.L., l'Edilcassa eroga, su richiesta dell'operaio o dei suoi



aventi diritto, una prestazione economica pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale spettante all'operaio al momento dell'evento.

REQUISITI

La prestazione viene erogata a condizione che il lavoratore abbia soddisfatto i seguenti requisiti:

- abbia beneficiato almeno una volta dell'Anzianità Professionale Edile oppure abbia comunque maturato il requisito necessario per la sua ordinaria liquidazione (2.100 ore);
- l'impresa o le imprese presso cui ha prestato attività abbiano effettuato, in suo favore, gli accantonamenti per gratifica natalizia e ferie nei due anni precedenti l'evento.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta deve essere inoltrata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.

DOCUMENTAZIONE

Il lavoratore o gli aventi causa devono presentare domanda dell'Edilcassa corredata dai seguenti documenti:

in caso di decesso:

- Certificato di decesso
- Ultimo modello CU del lavoratore deceduto, dal quale risultino i familiari fiscalmente a carico
- Codice fiscale degli eredi
- Testamento, qualora il lavoratore ne abbia lasciato uno
- In mancanza di testamento, dichiarazione sostitutiva per uso successione resa da uno degli aventi diritto, dalla quale risulti:
 - che il lavoratore è deceduto senza lasciare testamento;
 - l'elenco degli eredi legittimi con l'indicazione del relativo grado di parentela e/o affinità
- Stato di famiglia storico intestato al defunto, antecedente e successivo al decesso, nonché atto di vedovanza (se il lavoratore era coniugato)
- Stato di famiglia intestato al genitore e certificato di stato di famiglia (se il lavoratore non era coniugato)
- Delega di tutti gli eredi, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firme autenticate, a favore del soggetto indicato per la riscossione del sussidio (in presenza di più aventi diritto)
- Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante dei minori a riscuotere la quota loro spettante e che sollevi la Cassa Edile da ogni responsabilità (qualora tra gli eredi vi siano minori)

In Caso di invalidità:

- Copia conforme del libretto di pensione del lavoratore **oppure**, in alternativa, certificazione INPS che attesti il riconoscimento dell'invalidità permanente assoluta al lavoro.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black and blue ink. On the left, there are initials 'H6' and a signature. In the center, there are more initials and a signature. On the right, there are several more signatures, including one that appears to be 'R' and another that is more complex and stylized.

**CONTRIBUTO PER
L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA**

ART. 1

La Edilcassa del Molise per favorire l'acquisto, la ristrutturazione, l'ammodernamento ed il restauro della prima casa concede contributi annuali ai lavoratori iscritti.

ART. 2

Le abitazioni per le quali è previsto l'intervento di cui all'articolo 1, devono avere le caratteristiche di edilizia economica e popolare, di cui alle vigenti normative.

ART.3

I contributi di cui sopra possono essere concessi solo a quei lavoratori che, alla data di erogazione dell'intervento possiedono i seguenti requisiti:

1. residenza in un Comune della Regione Molise;
2. di poter far valere almeno 2.100 ore di iscrizione alla Edilcassa del Molise nei 24 mesi antecedenti alla data della domanda;
3. che l'immobile per il quale si chiede l'intervento sia censito o sia da censire nel territorio della Regione Molise;
4. che l'abitazione costituisca o sia da destinare a residenza unica del richiedente e del suo nucleo familiare.

ART. 4

Le agevolazioni di cui alla presente prestazione sono concesse una sola volta per ciascun lavoratore.

ART.5

La Edilcassa al lavoratore che ha contratto un mutuo ipotecario, con istituti di credito all'uopo abilitati, per l'acquisto della prima casa, riconosce un contributo annuale pari al 50% dell'importo pagato a titolo di interessi sulle rate di mutuo maturate e scadute con un limite massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 6

L'importo relativo all'onere di cui all'articolo 5 è accreditato, dalla Edilcassa al lavoratore beneficiario, in rate semestrali scadenti entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno, dietro presentazione delle ricevute di pagamento delle relative rate di mutuo, nonché della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3.

ART. 7

Il concorso della Edilcassa non può superare i sette anni e comunque le 14 rate semestrali consecutive. Il beneficio di cui sopra compete a condizione che il lavoratore abbia e continui ad avere un rapporto di lavoro con un'impresa iscritta alla Edilcassa e cessa con il semestre successivo a quello di risoluzione, per qualsiasi causa, di tale rapporto, ad esclusione dell'inabilità permanente dovuta ad infortunio sul lavoro o per pensionamento per sopraggiunti limiti di età.

In caso di morte del beneficiario, la contribuzione è riversata al coniuge superstite perdurante lo stato vedovile e ai figli minori in mancanza del coniuge superstite.



ART. 8

La Edilcassa al lavoratore che esegue opere di ristrutturazione, ammodernamento e restauro della propria abitazione riconosce, per una sola volta, un contributo del 30% della spesa sostenuta e documentata sino ad un importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

L'erogazione dell'importo relativo all'onere di cui all'articolo 8 è condizionato alla presentazione dei seguenti documenti:

1. relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato ed iscritto all'Albo.
2. computo metrico dei lavori eseguiti.
3. fatture in originale comprovanti le spese sostenute di cui alla relazione ed al computo metrico.
4. la certificazione dei requisiti previsti dall'art. 3.

ART. 10

Le agevolazioni di cui all'art. 5 ed all'art. 8 sono concesse, nei limiti del fondo che annualmente il Consiglio delibererà, secondo una graduatoria che tenga conto prioritariamente:

1. dell'anzianità di iscrizione presso la Edilcassa del Molise, elevata convenzionalmente di 250 ore per il coniuge e per ogni figlio per i quali si percepiscono le detrazioni fiscali (l'anzianità di iscrizione è calcolata in ore effettivamente versate anche con soluzione di continuità);
2. del reddito familiare complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente a quello della domanda.

ART. 11

Le domande, sul modello predisposto dalla Edilcassa devono essere presentate dal 1° al 31 ottobre di ogni anno ed entro il 30 novembre viene resa nota la graduatoria dei lavoratori beneficiari.

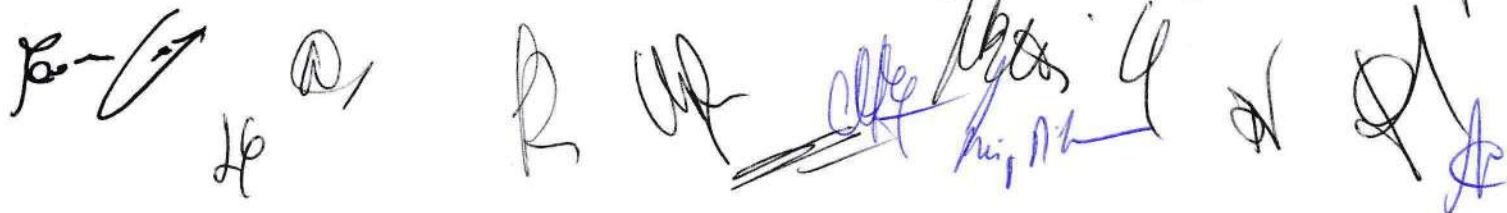
Avverso la graduatoria può essere presentato ricorso al Consiglio di Amministrazione della Edilcassa entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica agli interessati della graduatoria medesima.

Entro il 15 febbraio il Consiglio di Amministrazione decide in maniera inappellabile e pubblica la graduatoria definitiva.

ART. 12

I benefici della presente prestazione decadono:

- nell'ipotesi in cui venga meno uno dei requisiti previsti dalle lettere a) e d) dell'art. 3;
- nel caso in cui il lavoratore non dimostri di aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti (saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazione guadagni, congedo matrimoniale;
- nel caso di alienazione a terzi della proprietà dell'immobile; in tutti i casi in cui da accertamenti o notizie comunque acquisite successivamente alla data di concessione del beneficio risulti che il lavoratore non aveva diritto alle agevolazioni di cui sopra.

A series of handwritten signatures and initials in black and blue ink are located at the bottom of the page, below the list of conditions. The signatures are varied in style, some appearing to be initials and others more complete names or marks.

INTEGRAZIONE MALATTIA

Durante l'assenza dal lavoro per malattia, il lavoratore riceve, da parte dell'impresa, direttamente in busta paga il conguaglio all'indennità INPS, per conto dell'Edilcassa, per tutte le giornate riconosciute ed indennizzate dall'INPS medesimo, nei seguenti termini:

- Primi 3 giorni (escluse festività)

Paga oraria x 0.500, nel caso la malattia risulti superiore ai 7 giorni

Paga oraria x 1.00, nel caso la malattia risulti superiore ai 10 giorni

- Dal 4 al 20° giorno (6 giorni settimanali, escluse le festività)

Paga oraria x 0.330 x 6.66 x n. giorni

- Dal 21° al 180° giorno (6 giorni settimanali, escluse le festività)

Paga oraria x 0.107 x 6.66 x n. giorni

- Dal 180° al 270° giorno (6 giorni settimanali, escluse le festività)

Paga oraria x 0.500 x 6.66 x n. giorni

Se la malattia supera i 180 giorni il trattamento economico è dovuto soltanto per le giornate non indennizzate dall'INPS.

Per i mesi di dicembre e gennaio il coefficiente 6.66 è sostituito da 5.83.

Per gli apprendisti il coefficiente da moltiplicare per la paga oraria corrisponde sempre a 0.500 dal 4° giorno di malattia.

BONUS INFANZIA

In riferimento all'art. 15 del CCIRL Aniem Confapi Molise, si integra alle prestazioni dei lavoratori il riconoscimento di un "bonus nascita" per i primi tre anni di vita dei figli, a partire dal 01/01/2026 fino al 31/12/2028.

REQUISITI

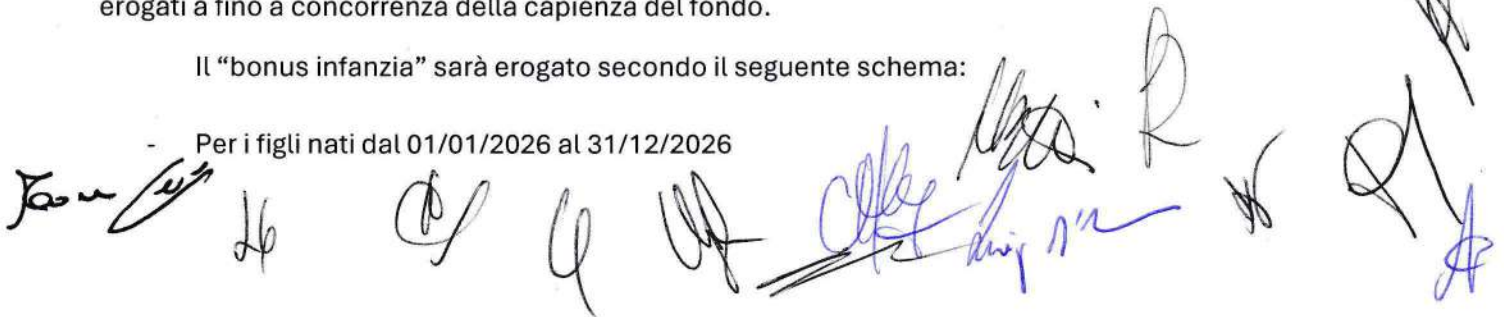
- Il lavoratore alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Edilcassa ed in regola con i versamenti dei contributi e accantonamenti, e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte. Saranno considerate ore di presenza per il calcolo delle 600 ore anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cigo, congedo matrimoniale, permessi retribuiti, e ore di assemblea sindacale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande corredate da stato di famiglia e/o autocertificazione, certificato di nascita e codice fiscale del figlio/a, potranno essere presentate dal 1 Gennaio 2027 fino al 28 Febbraio 2027 ed i bonus verranno erogati a fino a concorrenza della capienza del fondo.

Il "bonus infanzia" sarà erogato secondo il seguente schema:

- Per i figli nati dal 01/01/2026 al 31/12/2026



- Per i figli nati dal 01/01/2025 al 31/12/2025
- Per i figli nati dal 01/01/2024 al 31/12/2024
- Per i figli nati dal 01/01/2023 al 31/12/2023

L'importo della prestazione riconosciuta sarà di € 300,00 da erogarsi attraverso un buono acquisto, spendibile in esercizi convenzionati.

- L'Edilcassa fornirà annualmente i dati sulla capienza del fondo.
- Le parti concordano di rivisitare le prestazioni di cui al presente accordo, entro il 31 Ottobre di ogni anno per verificare risorse ed entità delle prestazioni erogate ed eventualmente rimodularle.

CURE TERMALI

La Edilcassa concede a tutti i lavoratori iscritti una indennità giornaliera pari a Euro 16,00 a titolo di contributo spese per cure termali per un massimo di 12 giorni lavorativi. Al richiedente sarà riconosciuta la prestazione ed il relativo contributo in vigore alla data di presentazione della domanda.

REQUISITI

Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve trovarsi, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Edilcassa ed in regola con i versamenti dei contributi ed accantonamenti e dovrà aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contributi e dal versamento degli accantonamenti. Saranno considerate ore di presenza, per il calcolo delle 600 ore, anche quelle maturate per malattia, infortunio, servizio militare, cassa integrazione guadagni, congedo matrimoniale, permessi retribuiti ed ore assemblee.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, compilate sull'apposito modulo predisposto dalla Edilcassa, dovranno pervenire alla Edilcassa medesima entro 60 giorni dalla fine della cura.

DOCUMENTAZIONE

Certificato rilasciato dalla stazione termale dal quale risultino i giorni di permanenza presso la stazione stessa;

Prescrizione medica;
Attestato di dipendenza rilasciato dall'impresa di appartenenza, oppure certificazione dell'Ufficio di Collocamento attestante lo stato di disoccupazione e con l'indicazione dell'ultima impresa di appartenenza.